

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE TERZA CIVILE**

La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Marina Cicognani Presidente
dott. Massimo Coltro Consigliere
dott. Anna Napoli G.A. Cons. rel.
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa civile promossa da:
SOCIETÀ SNC

APPELLANTE

contro

BANCA

APPELLATO

Oggetto: sentenza N. omissis emessa, nelle cause riunite nn. omissis e omissis dal Tribunale di Padova in data 08.08.2013, depositata il 10.09.2013, non notificata.

Conclusioni di parte appellante:

in riforma alla sentenza omissis emessa, nelle cause riunite nn. omissis e omissis, dal Tribunale di Padova, in composizione monocratica, G.U. dr.ssa Maria Antonia Maiolino, in data 08.08.2013, depositata il 10.09.2013, non notificata.

NEL MERITO

-Accertarsi e dichiararsi la nullità, annullamento e la inefficacia del contratto di fideiussione del 6.9.2005 e delle successive dichiarazioni di aumento del capitale garantito del 13.08.2009 per carenza di potere di rappresentanza, estraneità all'oggetto sociale, conflitto di interessi di uno o più amministratori nonché per violazione del divieto di intese anticoncorrenziali di cui all'art. 2 L. 287 del 1990 e, per l'effetto, - accertarsi e dichiararsi che nulla è dovuto dalla SOCIETÀ SNC e dai soci illimitatamente responsabili TIZIO e CAIA, anche quali eredi della SOCIA, alla BANCA e, conseguentemente, - revocarsi, annullarsi e comunque dichiararsi nullo e inefficace il decreto ingiuntivo n. omissis emesso in data 24.11.2010 dal Tribunale di Padova (dep. il 25.11.2010);

- rigettarsi ogni domanda ed eccezione avversaria formulate, anche in via riconvenzionale, nei confronti della società ATTRICE e dei soci illimitatamente responsabili TIZIO E CAIA, anche quali eredi della SOCIA;

- In subordine se ne contesta il quantum.

- Spese e competenze di lite di entrambi i giudizi integralmente rifiusi.

Conclusioni di parte appellata

Nel merito:

In via principale

nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle eccezioni svolte in via pregiudiziale, rigettare, comunque, l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermarsi la sentenza n. omissis del Tribunale di Padova, con conseguente rigetto di tutte le domande Avversarie;

In via subordinata, condizionata

- nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle eccezioni svolte in via pregiudiziale e di dell'appello della sentenza omissis del Tribunale di Padova per i motivi esposti dagli appellanti e di revoca del decreto ingiuntivo opposto, previo accertamento della validità ed

Sentenza, Corte di Appello di Venezia, Pres. Cicognani –Rel. Napoli n. 402 del 17 febbraio 2021

efficacia dell'atto di fideiussione datato 06.09.2005 e della successiva integrazione del 13.08.2009 concessa dalla società attrice a favore di SOCIETÀ DEBITRICE, condannarsi, comunque, SOCIETÀ SNC nonché i soci illimitatamente responsabili TIZIO e CAIA, anche in rappresentanza della quota caduta in successione, al pagamento in favore di BANCA, in personale del legale rappresentante pro tempore della somma di euro 765.262,86;

- nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello, accertare la responsabilità personale dei signori TIZIO e CAIA nel rilascio di una garanzia invalida e per l'effetto condannare i medesimi a risarcire alla BANCA il danno derivante dall'invalidità delle garanzie fideiussorie prestate dalla società, danno pari al capitale, interessi e spese vantato dalla banca nei confronti di SOCIETÀ DEBITRICE.

Così espone i fatti il giudice di primo grado

1. “La causa numero omissis è stata introdotta dalla SOCIETÀ SNC e dai soci illimitatamente responsabili TIZIO e CAIA, che hanno convenuto in giudizio BANCA, riferendo che la società in data 06/09/2005 aveva prestato fideiussione in favore della banca convenuta a garanzia di tutte le obbligazioni della SOCIETÀ DEBITRICE fino all'importo di euro 500.000 e che successivamente in data 13/8/2009 l'importo era stato elevato fino a 1 milione di Euro; chiedevano gli attori che sia il contratto di fideiussione che l'aumento della somma garantita fossero dichiarati nulli, annullabili e/o inefficaci attesa l'estraneità della garanzia allo scopo sociale, atteso che uno dei soci firmatari era in palese conflitto di interessi con la SOCIETÀ SNC poiché era al contempo socio ed amministratore della SOCIETÀ DEBITRICE ed atteso che anche gli altri soci della SOCIETÀ SNC erano “già personalmente obbligati con la convenuta per le disposizioni della SOCIETÀ DEBITRICE”(pagina 8 citazione). La banca convenuta si è costituita in giudizio resistendo la domanda attorea; in via riconvenzionale condizionata per l'ipotesi di accoglimento della domanda di accertamento dell'invalidità della fideiussione, ha formulato domanda di condanna al risarcimento del danno nei confronti dei soci TIZIO e CAIA, che consapevolmente avevano prestato una garanzia invalida in favore della banca convenuta.

La causa numero omissis è stata introdotta dalla SOCIETÀ SNC dai garanti TIZIO e CAIA, che hanno proposto opposizione al provvedimento monitorio n. omissis, con cui il Tribunale di Padova il 25/11/2010 aveva loro ingiunto in qualità di garanti di pagare alla BANCA la somma di € 765.262,86 quale debito della SOCIETÀ DEBITRICE.

Gli opposenti chiedevano la revoca del decreto ingiuntivo e l'accertamento dell'assenza di un credito da parte della banca, riproponendo i medesimi argomenti già svolti nella causa n. omissis ed invocando altresì da un lato la liberazione del fideiussore ai sensi dell'articolo 1956 c.c. e dall'altro la non “opponibilità all'attrice della documentazione ex adverso prodotta, in particolare le risultanze contabili sub 19 e 20 (pag. 14 atto di citazione)”.

1.1. All'esito del giudizio il tribunale ha così statuito: “*Rigetta le domande attore di cui alla causa numero omissis r.g.; - rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo di cui alla causa numero omissis e conferma il provvedimento monitorio numero omissis; - condanna gli attori in solido alla rifusione integrale delle spese di lite sostenute da BANCA, liquidate in euro 8900 per compenso, oltre iva e CPA come per legge*”

1.2. Propone appello avverso la citata pronuncia SOCIETÀ SNC formulando le seguenti censure:

- 1) Con il PRIMO MOTIVO di appello censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato la domanda di nullità, invalidità, inefficacia della fideiussione nonché dell'aumento dell'importo garantito, con tre diversi argomenti.
- 2) Con il SECONDO MOTIVO lamenta il mancato accoglimento delle istanze istruttorie.
- 3) Con il TERZO MOTIVO lamenta l'erroneità della motivazione nella parte in cui ha ritenuto di condannare interamente la odierna appellante al pagamento delle spese e

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Sentenza, Corte di Appello di Venezia, Pres. Cicognani –Rel. Napoli n. 402 del 17 febbraio 2021

competenze di giudizio. 1.3. La parte appellata resiste alle censure proposte dalla controparte per la ritenuta manifesta infondatezza delle stesse. Ripropone le domande rigettate dal giudice, ex art.346 c.p.c., in via condizionata, per la denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'appello avverso.

1.4. L'appello è infondato e deve essere rigettato.

1.5. Preliminarmente deve darsi atto che l'appellante in sede di precisazione delle conclusioni ha modificato le stesse lamentando la violazione del divieto di intese anticoncorrenziali di cui all'art. 2 L.287 del 1990.

1.6. Invero le conclusioni di cui all'atto di appello recitano:

“...Nel merito: per i motivi e causali tutte di cui in narrativa, nelle cause riunite n.n.omissis RG e Rg. omissis, accertarsi e dichiararsi la nullità, annullamento e inefficacia del contratto di fidejussione del 06.09.2005 e delle successive dichiarazioni di aumento del capitale garantito del 13.08.2009 per carenza di potere di rappresentanza, estraneità dell'oggetto sociale, conflitto di interessi di uno o più amministratori e, per l'effetto:

- Accertarsi e dichiararsi che nulla è dovuto dalla società SOCIETÀ SNC, e dai soci illimitatamente responsabili TIZIO E VAIA, anche quali eredi della SOCIA, alla BANCA e, conseguentemente:

- Rigettarsi ogni domanda ed eccezione avversarie formulate, anche in via riconvenzionale, nei confronti della Società Attrice e dei soci illimitatamente responsabili TIZIO e CAIA, anche quali eredi della socia SOCIA;

- In subordine se ne contesta il quantum;

- Spese, diritti ed onorari di entrambi i giudizi integralmente rifiusi.”

1.7. Correttamente parte appellata nella propria costituzione ha eccepito la tardività ed inammissibilità della doglianza relativa alla *“violazione del divieto di intese concorrenziali di cui all'art. 2 L. 287/1990”* in quanto completamente nuova e avanzata solo in sede di conclusionale nonché l'irritualità della produzione documentale ex art. 345 c.p.c., ossia del parere AGCOM n. 14251/05 e il provvedimento 55 del 02.05.2005 della Banca d'Italia, su cui la stessa si fonda.

1.8. Infatti nelle ben 58 pagine dell'atto di appello, l'appellante non ha argomentato nulla sulla *“violazione del divieto di intese concorrenziali di cui all'art. 2 L. 287/1990”* limitandosi, al contrario, a censurare la sentenza nella parte in cui, secondo la propria ricostruzione dei fatti, non avrebbe tenuto conto di argomentazioni, quali la carenza di potere di rappresentanza, l'estraneità dell'oggetto sociale, il conflitto di interessi di uno o più amministratori.

1.9. Ed è lo stesso appellante a riconoscere e contestualmente precisare che, diversamente dagli altri motivi di doglianza illustrati nell'atto di appello, per quanto attiene l'ulteriore causa di nullità della fideiussione *sub iudice*, ovvero per violazione del divieto di intese anticoncorrenziali di cui all'art. 2 L. 287 del 1990, è opportuna una specifica trattazione in sede di conclusionale (pag. 20 comparsa conclusionale).

2. Di alcun pregio è l'argomentazione svolta dagli appellanti, a sostegno della propria strategia difensiva, secondo i quali il suddetto nuovo profilo di nullità può trovare ingresso e disamina solo nella fase conclusiva in quanto nelle conclusioni (svolte nell'atto di appello), *“oltre a dedurre specificamente (anche) la nullità del contratto/aumento di garanzia de quibus, in ogni caso, hanno concluso (previa revoca, annullamento, declaratoria di nullità ed inefficacia del decreto opposto) per il rigetto di ogni domanda ed eccezione avversaria”*.

2.1. Premesso che in sede di conclusioni gli appellanti hanno chiesto genericamente dichiararsi sia la nullità, sia l'annullamento che l'inefficacia del contratto di fideiussione, si rileva come la nullità del contratto di fideiussione per violazione della normativa antitrust non

Sentenza, Corte di Appello di Venezia, Pres. Cicognani –Rel. Napoli n. 402 del 17 febbraio 2021

è stata proposta in primo grado e non è stata oggetto di pronuncia nemmeno *incidenter tantum* da parte del Tribunale.

2.2. Infatti gli appellanti in primo grado, come correttamente evidenziato dall'appellato, avrebbero già potuto disporre della documentazione allegata in sede di precisazione delle conclusioni (modificate) ovvero il parere AGICOM n. 14251/05 e il provvedimento n. 55 del 02.05.2005 della Banca d'Italia considerato che le cause sono rispettivamente del 2010 e del 2011.

2.3. Al contrario, hanno scelto di proporre esclusivamente l'eccezione di liberazione di cui all'art. 1956 c.c. e l'eccezione di non opponibilità ai garanti della documentazione prodotta dall'Istituto di Credito.

2.4. La Suprema Corte con la sentenza n. 6191 del 2004 ha affermato che *“Nel giudizio di impugnazione l'ambito dei poteri cognitivi del giudice del gravame è delimitato dai motivi prospettati dalla parte nell'atto di impugnazione, che devono esser correlati alle statuizioni impugnate. Per il giudizio di appello tale principio (tantum devolutum quantum appellatum) è codificato negli artt. 342 e 346 cod. proc. civ. Pertanto la regola della rilevabilità d'ufficio della nullità del negozio giuridico in ogni stato e grado del giudizio, stabilita dall'art. 1421 cod. civ., va coordinata sia con il carattere dispositivo del gravame, sia con il principio di disponibilità della prova, sia con la regola della corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato, (artt. 99 e 112 cod. proc. civ.). Ne deriva che il giudice del gravame non può di sua iniziativa dichiarare la nullità di un atto negoziale per un motivo basato su fatti diversi e nuovi rispetto a quelli dedotti da colui che ha proposto impugnazione e perciò estraneo alla materia del contendere. Questo limite al potere del giudice di secondo grado di esaminare la validità del contratto d'ufficio, a fronte di motivi di appello concernenti l'efficacia di esso, incontra poi un'ulteriore preclusione nell'ipotesi in cui la sentenza di primo grado abbia accolto l'azione di condanna esercitata ponendo a fondamento di essa il contratto medesimo, così implicitamente affermandone la validità.”*

2.5. Alla luce dell'insegnamento della Suprema Corte, è evidente come il motivo di nullità del contratto per violazione della normativa antitrust proposta in sede di conclusionale è, di fatto, una domanda nuova rispetto ai motivi di appello sollevati nella citazione con i quali, si ribadisce, gli appellanti hanno richiamato la carenza di potere di rappresentanza, l'estraneità dell'oggetto sociale ed il conflitto di interessi di uno o più amministratori.

2.6. Le Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n. 7294/17 hanno statuito che: *“allorquando il giudice di primo grado abbia deciso su pretese che suppongono la validità ed efficacia di un rapporto contrattuale oggetto delle allegazioni introdotte nella controversia, senza che né le parti abbiano discusso né lo stesso giudice abbia prospettato ed esaminato la questione relativa a quella validità ed efficacia, si deve ritenere che la proposizione dell'appello sul riconoscimento della pretesa, poiché tra i fatti costitutivi della stessa per come riconosciuta da primo giudice vi è il contratto, implichi che la questione della sua nullità sia soggetta al potere di rilevazione d'ufficio del giudice, integrando un'eccezione cd. in senso lato, relativa ad un fatto già allegato in primo grado.”* Ciò, risultava e risulta giustificato, in ognuno dei regimi dell'art. 345 c.p.c. succedutisi nella storia del codice di rito, dalla previsione, sempre rimasta vigente, del potere di rilevazione d'ufficio delle eccezioni soggette a rilievo officioso.

2.7. Correttamente parte appellata ha rilevato come il richiamo degli appellanti alla successiva sentenza della Suprema Corte n. 19251/2018 sia del tutto inconferente in quanto, contrariamente a quanto dagli stessi sostenuto, nel caso in esame l'eccezione, sollevata solo in sede di comparsa conclusionale, non è eccezione in senso lato, quindi non è rilevabile d'ufficio anche in appello, ex art. 345 c.p.c.

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

2.8. Infine la Suprema Corte con la sentenza n. 4175/2020 ha ribadito che: *La nullità della fideiussione posta a fondamento dell'azione revocatoria è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, ma non può essere accertata sulla base di una "nuda" eccezione, sollevata per la prima volta con il ricorso per cassazione, basata su contestazioni in fatto in precedenza mai effettuate, a fronte della quale l'intimato sarebbe costretto a subire il "vulnus" delle maturate preclusioni processuali.* (Nella specie, un istituto di credito ha esercitato l'azione revocatoria nei confronti di alcuni fideiussori e questi ultimi hanno eccepito, solo davanti alla S.C., la nullità della garanzia da loro prestata perché conforme ad uno schema contrattuale elaborato dall'ABI, in tema di clausole da apporre alle fideiussioni, dichiarato illegittimo dall'Autorità competente in quanto conseguente ad un'intesa fra imprese restrittiva della concorrenza). “

2.9. In definitiva, il motivo introdotto in sede di comparsa conclusionale deve essere dichiarato inammissibile.

3. Con il PRIMO MOTIVO gli appellanti lamentano l'erroneità della motivazione articolando le censure con tre argomenti:

- a) l'inapplicabilità della disciplina relativa ai limiti dei poteri degli amministratori
- b) l'asserita estraneità dall'oggetto sociale
- c) l'asserito conflitto di interessi ex art.1394 c.c.

3.1. In particolare gli appellanti deducono che:

- l'obbligo fideiussorio assunto nei confronti della BANCA a garanzia delle obbligazioni della SOCIETÀ DEBITRICE doveva ritenersi nullo, annullabile e comunque inefficace nei confronti della stessa per carenza di valido potere di rappresentanza in capo ai sottoscrittori, attesa l'assoluta estraneità della suddetta garanzia allo oggetto sociale, così come stabilito nella relativa clausola statutaria;

- le attività svolte dalle due società (attività di intermediazione immobiliare per l'ATTRICE, commercio di frutta e verdura per l'obbligata principale) erano assolutamente diverse ed in alcun modo collegate e/o connesse e che, detta estraneità, era nota e, comunque, conoscibile da parte di un operatore qualificato quale, appunto, la BANCA.

- le garanzie apparivano altresì invalide e, comunque, inopponibili all'appellante perché sottoscritte da uno dei legali rappresentanti in palese conflitto di interessi con la rappresentata, atteso che sia al momento del rilascio della fideiussione del 2005 che del successivo aumento dell'agosto 2009, il sig. TIZIO era, contemporaneamente, legale rappresentante (oltre che socio) sia della SOCIETÀ SNC che della garantita SOCIETÀ DEBITRICE;

- la concessione di tale garanzia, in quanto non strumentale alla realizzazione dello scopo sociale della SOCIETÀ SNC., doveva ritenersi estranea all'oggetto sociale di quest'ultima e, quindi, atto eccedente l'ordinaria amministrazione (ex multis. Cass. 23.11.2000 n. 15132), ne inferiva che ai sensi dell'art. 7 dei patti sociali era "necessaria la [valida] firma congiunta di tutti i soci" / amministratori della ATTRICE/ fideiubente mentre, nello specifico, quella del sig. TIZIO, appariva viziata dal suddetto conflitto di interessi;

- il conflitto di interessi tra rappresentanti e rappresentata sussisteva (oltre che per il predetto TIZIO) anche per gli altri soci ed amministratori SOCIÀ e CAIA essendo, tutti (compreso TIZIO), già personalmente obbligati con la SOCIETÀ DEBITRICE per le medesime esposizioni della SOCIETÀ DEBITRICE, fatte ora garantire anche alla SOCIETÀ SNC

3.2. Il motivo è infondato e deve essere rigettato.

3.3. Quanto al punto a) e b) si osserva quanto segue.

3.4. Le parti appellanti non hanno confutato in alcun modo il percorso logico giuridico svolto dal giudice che correttamente ha accertato come la disciplina relativa ai limiti dei poteri degli

Sentenza, Corte di Appello di Venezia, Pres. Cicognani –Rel. Napoli n. 402 del 17 febbraio 2021

amministratori non appare conferente atteso che risulta documentalmente come entrambi gli atti siano stati sottoscritti da tutti i soci della SOCIETÀ SNC.

3.5. Pertanto, l'argomentazione, reiterata anche in questa sede dagli odierni appellanti, secondo cui i soci/amministratori avrebbero sottoscritto la fideiussione nella loro veste di legali rappresentanti della società e non nella loro veste di soci all'unanimità è evidentemente pretestuosa.

3.6. Come giustamente evidenziato anche dall'appellato, la fideiussione e l'atto successivo risultano essere stati sottoscritti contestualmente sia dalla società SOCIETÀ SNC che da tutti i soci i quali, in tal modo, l'hanno automaticamente deliberata manifestando di condividere le scelte strategiche sia come singoli soci che come amministratori della società.

3.7. Conseguentemente, del tutto inconferente è anche l'ulteriore argomentazione degli appellanti secondo cui la concessione della garanzia (fideiussione) in quanto non strumentale alla realizzazione dello scopo sociale della SOCIETÀ SNC deve ritenersi estranea all'oggetto sociale e quindi nulla, annullabile e comunque inefficace per carenza di valido potere di rappresentanza in capo ai sottoscrittori.

3.8. La Suprema Corte con la recente sentenza 14254/2020 ha statuito che *“In tema di poteri dei legali rappresentanti di una società di persone, al fine di verificare se il compimento di un atto da parte dell'amministratore rientri o meno tra quelli consentiti dall'art. 2298 c.c., è sufficiente accertare che l'atto compiuto rientri tra quelli indicati nell'oggetto sociale, senza necessità di un accertamento caso per caso della effettiva strumentalità di questo atto rispetto a tale oggetto, atteso che, nel bilanciamento tra la tutela degli interessi della società e quella dell'affidamento dei terzi, siffatta indagine, oltre a presentarsi estremamente difficoltosa per il terzo, introdurrebbe elementi di persistente incertezza circa l'efficacia dei singoli atti. Ne consegue che, a fronte di un'espressa previsione statutaria, che indichi nell'oggetto sociale la possibilità per il legale rappresentante del compimento di un determinato atto, non dovrà essere il terzo a dimostrare l'effettiva pertinenza dell'atto all'oggetto sociale, ma sarà onere della società provare, che, a prescindere dalla formale previsione, l'atto compiuto è estraneo all'oggetto sociale.”*

3.9. In virtù di quanto statuito dalla Suprema Corte, è evidente come nel caso di specie gli appellanti non hanno assolto l'onere della prova sugli stessi incumbenti, essendosi limitati a ribadire, anche in questo grado di giudizio, che il rilascio della fideiussione e del successivo atto non è strumentale alla realizzazione dello scopo sociale della SOCIETÀ SNC in quanto le attività svolte dalla garante sono diverse da quelle dell'obbligata principale (SOCIETÀ DEBITRICE) ed in alcun modo collegate e/o connesse.

4. Deve condividersi, pertanto, quanto correttamente statuito dal giudice, secondo il quale l'argomentazione degli odierni appellanti è inconferente tenuto conto che gli atti sono stati sottoscritti da tutti i soci e sono *“in linea con l'oggetto sociale che prevede che la SOCIETÀ SNC “potrà prestare garanzie, anche ipotecarie a favore di terzi” (documento 2 parte convenuta), con previsione sostanzialmente immutata all'esito della modifica dei patti sociali nel 2004”*.

4.1. Quanto al presunto conflitti di interessi ex art. 1394 c.c. in considerazione di quanto detto ai punti precedenti, nel caso di specie, non è applicabile in quanto disciplina il contratto concluso dal rappresentante.

4.2. Invero, si ribadisce, che la fideiussione ed il successivo atto è stato sottoscritto da tutti i soci della società i quali hanno manifestato l'unanime volontà di prestare la fideiussione.

Sentenza, Corte di Appello di Venezia, Pres. Cicognani –Rel. Napoli n. 402 del 17 febbraio 2021

4.3. La circostanza che vede i singoli soci aver prestato anche fideiussioni personali conferma quanto sostenuto dall'appellato circa un reale interesse allo sviluppo dell'attività della collegata SOCIETÀ DEBITRICE da parte non solo di TIZIO (che ne era ed è il Presidente), ma anche di tutti i componenti della famiglia, che si sono personalmente impegnati a garanzia delle obbligazioni contratte dalla suddetta società con la Banca, e non si configura come "conflitto di interessi".

4.4. Infine, quanto al presunto conflitto di interessi tra rappresentati e rappresentanti, la Suprema Corte con la sentenza n. 25361/2008 ha ribadito che *"Nel caso in cui una società abbia prestato fideiussione in favore di un'altra società il cui amministratore sia contemporaneamente amministratore della prima, l'esistenza di un conflitto d'interessi tra la società garante ed il suo amministratore, ai sensi dell'art. 1394 cod. civ. ed ai fini dell'annullabilità del contratto, non può essere fatta discendere da un'aprioristica considerazione della soggettiva coincidenza dei ruoli di amministratore delle due società, ma dev'essere accertata in concreto, sulla base di una comprovata relazione antagonistica d'incompatibilità degli interessi di cui siano portatori, rispettivamente, la società che ha prestato la garanzia ed il suo amministratore, e della riconoscibilità della stessa da parte dell'altro contraente."*

4.5. Correttamente l'appellato ha rilevato come il conflitto di interessi di cui alla norma richiamata dagli appellanti postula un rapporto di incompatibilità fra le esigenze del rappresentato e quelle personali del rappresentante o di un terzo che egli a sua volta rappresenti, rapporto che va riscontrato non in termini astratti ed ipotetici, ma con riferimento specifico al singolo atto, di modo che è ravvisabile esclusivamente rispetto al contratto le cui intrinseche caratteristiche consentano l'utile di un soggetto solo passando attraverso il sacrificio dell'altro.

4.6. Nel caso di specie, come giustamente evidenziato dal giudice di primo grado, gli appellanti non hanno assolto l'onere della prova sugli stessi incumbenti limitandosi a riproporre mere argomentazioni "di principio", senza supportarle con riferimenti normativi.

4.7 Con il TERZO MOTIVO lamenta il mancato accoglimento delle istanze istruttorie.

4.8. Il motivo è infondato e deve essere rigettato stante la evidente inconferenza dei capitoli di prova così come formulati ed in considerazione del dato fattuale della sottoscrizione delle garanzie da parte di tutti i soci.

4.9. Quanto alla contestazione relativa alla liquidazione delle spese legali, la genericità della stessa determina l'inammissibilità della censura.

5. In definitiva, la sentenza di primo grado deve essere confermata.

5.1. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

5.2. Sussistono i presupposti per l'applicazione dell'articolo 13, comma 1 quater, TUSG a carico dell'appellante.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da SOCIETÀ SNC in persona dei soci illimitatamente responsabili e legali rappresentanti sig.ri TIZIO e CAIA, contro BANCA, avverso la sentenza N. omissis emessa, nelle cause riunite nn. omissis e omissis, dal Tribunale di Padova, in composizione monocratica, G.U. dr.ssa Maria Antonia Maiolino, in data 08.08.2013, depositata il 10.09.2013, non notificata, così dispone:

1) respinge l'appello e per l'effetto conferma integralmente la pronuncia gravata.

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Sentenza, Corte di Appello di Venezia, Pres. Cicognani –Rel. Napoli n. 402 del 17 febbraio 2021

- 2) Condanna la parte appellante al pagamento delle spese di lite in favore della parte appellata, che liquida in € 13.560,00 per competenze professionali oltre alle spese generali nella misura del 15% di cui all'art. 2, 2° co., D.M. 55/2014, oltre Iva e CPA come per legge.
- 3) Sussistono i presupposti previsti dall'art. 13, comma 1 quater, T.U.S.G. per l'applicazione a carico di parte appellante dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale e incidentale, a norma del comma 1 bis.

Così deciso in Venezia, il 17.02.2020

Il Consigliere G.A. rel. Dott. Anna Napoli

Presidente Dott.ssa Marina Cicognani

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS